

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 20 marzo 2024, n.222

Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2022 - “Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”, assunti per la corresponsione del mancato reddito e per la manutenzione degli impianti realizzati con la medesima sottomisura 8.1.1”.



DELIBERAZIONE N° 202400222

SEDUTA DEL 20/03/2024

Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede Potenza

14BE

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2022 - "Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento", assunti per la corresponsione del mancato reddito e per la manutenzione degli impianti realizzati con la medesima sottomisura 8.1.1".

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 20/03/2024 alle ore 15:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Casino Michele	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sileo Gerardina	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Piemontese

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17.11.2016, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.07.2018;
- VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 202300104 del 24/05/2023 “Art. 48, comma 1, lett. d) dello Statuto regionale. Nomina del sig. Michele Casino quale componente della Giunta regionale e modifica delle deleghe all’Assessore Alessandro Galella”;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n. 179 del 08/04/2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e ss.mm.ii.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”;
- VISTA** la D.G.R. n. 14 del 17-01-2023” L. 190/2012, art. 1, comma 8. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per la programmazione triennale 2023/2025”;
- VISTA** la D.G.R. n. 214 del 14-04-2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis”;
- VISTA** la D.G.R. n. 602 del 29-09-2023 “D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis – Aggiornamento”;
- VISTA** la L.R. n. 29 del 30.12.2019 “Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 10.02.2021 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. in data 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

- VISTA** la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTO** il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di regolarità amministrativa” pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO** il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – in particolare l’art. 48 relativo ai controlli amministrativi;
- VISTO** il Regolamento delegato della Commissione n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- VISTA** la Versione n. 13.2 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014/2022 adottata con Decisione C(2024) 1160 final del 16.02.2024;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/2115 e ss.mm.ii. del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- VISTO** l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n.157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione Europea;

- VISTO** il Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole e Forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 relativo alla *“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale”*, che tra l'altro prevede che le autorità di gestione dei programmi FEASR individuano con propri provvedimenti il quadro delle riduzioni ed esclusioni da applicarsi alle violazioni sugli impegni assunti dai beneficiari;
- VISTA** la DGR n. 928 del 8 settembre 2017 *“PSR Basilicata 2014-2020 (FEASR) – Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del DM 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure connesse alla superficie e/o animali”*;
- ATTESO** che occorre integrare la disciplina adottata con la sopra citata D.G.R. 928/17 in quanto non ha previsto tra le misure e sottomisure connesse alle superfici e/o gli animali la sottomisura 8.1.1 per la parte legata all'impegno pluriennale (12 anni);
- RITENUTO** per tutto quanto predetto, necessario emanare le disposizioni applicative in materia di Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 *“Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”*, assunti per la corresponsione del mancato reddito e manutenzione degli impianti realizzati con la sottomisura 8.1.1;

Su proposta dell'Assessore al ramo,

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare il documento *“Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” assunti per la corresponsione del mancato reddito e manutenzione degli impianti realizzati con la sottomisura 8.1.1”*, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
3. di procedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale regionale www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Nicola Rossi

Rocco Vittorio Restaino

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022

Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” assunti per la corresponsione del mancato reddito e manutenzione degli impianti realizzati con la sottomisura 8.1.1, ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 e successivi.

Sommario

1. LE SANZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E/O AGLI ANIMALI DEL PSR BASILICATA 14/22 – SOTTOMISURA 8.1.1	2
1.1 DEFINIZIONI	2
2. MODALITA’ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI	3
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.1.1 “Sostegno alla forestazione / all’imboschimento” – IMPEGNI E GRUPPI DI IMPEGNI.	4
3.1 Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione.	4
3.1.1 – 1A Comunicazione di fallanze eccedenti quelle ammesse dal Piano di coltura e conservazione.	5
3.1.2 – 1B Risarcimento fallanze dell’impianto boschivo.....	5
3.1.3 – 1C Rispetto del divieto dell'attività di pascolamento se non nei casi espressamente autorizzati dal Responsabile di Sottomisura.	6
3.1.4 – 1D Pulizie (sfalci e/o lavorazioni tra e sulle interfile) del soprassuolo dell'impianto.	6
3.2 Vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso permanente	6
3.2.1 – 2A Risarcimento fallanze con specie autorizzate o idonee.....	7
3.2.2 – 2C Divieto di esecuzione di innesti e potature finalizzate alla produzione di frutto.....	7
3.3 Altri impegni collegati alla sottomisura.....	8
3.3.1 – 4 Mantenere in esercizio per tutta la durata dell’impegno il proprio indirizzo PEC	8
3.3.2 – 5 Presentare la domanda annuale di conferma impegno	8

1. LE SANZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E/O AGLI ANIMALI DEL PSR BASILICATA 14/22 – SOTTOMISURA 8.1.1

L'impianto sanzionatorio relativo alle cosiddette "misure connesse alle superfici e/o agli animali" è declinato – per lo Stato membro – dai vari decreti del MASAF che si sono susseguiti nel periodo della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014/2022 (D.M. n. 180 del 23.01.2015, D.M. n. 3536 del 8.02.2016, D.M. n. 2490 del 25.01.2017, D.M. n. 1867 del 18.01.2018, D.M. n. 2588 del 10.03.2022 e D.M. n.147385 del 09 marzo 2023).

La presente disposizione regionale disciplina gli Impegni e gli Obblighi da assumere da parte dei Beneficiari che faranno o hanno fatto richiesta di pagamento del premio di manutenzione e mancato reddito spettante per gli impianti finanziati, realizzati e collaudati con i bandi del PSR Basilicata 14/22 della Sottomisura 8.1.1.

Si precisa che con la presente disposizione si intende integrare la disciplina adottata con la D.G.R. n. 928 del 8 settembre 2017 che non prevedeva, tra le misure e sottomisura connesse alle superfici e/o gli animali la sottomisura 8.1.1 per la parte legata all'impegno pluriennale (12 anni) e pertanto, l'integrazione si è resa necessaria all'attuazione dell'impegno pluriennale previsto dalla sottomisura 8.1.1.

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente disposizione si intende per:

- Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.
- Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.
- Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle sue conseguenze sugli obiettivi che l'Impegno/Obbligo non rispettato intende perseguire.
- Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
- Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul Beneficiario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla Misura/Sottomisura/Operazione oggetto di contributo.
- Impegno ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nel provvedimento di concessione/rimodulazione/variante.
- Inadempienza: la mancata osservanza di un impegno/obbligo previsto per la Misura del PSR, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero prevista dal PSR.
- Inadempienza grave: un'inadempienza è definita grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.
- Livello di inadempienza: può essere di tre livelli, basso (valore=1), medio (valore=3) e alto (valore=5).
- Tipologia di operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito di Disposizioni attuative del PSR, attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle tipologie di Intervento previste dal PSR stesso.
- Ripetizione di un'inadempienza: la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 -2022 per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura/Sottomisura o Tipologia di Intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento.

2. MODALITA' DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Nella tabella che riporta la lista degli impegni risulta individuato, per ciascun impegno, il relativo livello di attribuzione (alla coltura, al gruppo di coltura, alla tipologia di operazione), al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni.

Nell'esempio della tabella seguente, l'Impegno AA è riferito all'Operazione, mentre l'Impegno BB è riferito solo al Gruppo coltura. Ciò implica che, nel caso di violazione dell'Impegno AA, la sanzione sarà applicata a carico dell'importo complessivo ammesso per quella Operazione, mentre, nel caso di infrazione dell'impegno BB, sarà ridotto soltanto l'importo corrispondente al Gruppo coltura.

Impegno riferito a:	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	GRUPPO COLTURA
Impegno AA	X	
Impegno BB		X

Quindi, per ogni Impegno, si accerta se vi siano inadempienze e, in tal caso, si determina il corrispondente livello di violazione (basso=1; medio=3; alto=5) alla luce di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità; Entità; Durata), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'Impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantizzati i tre indicatori, si calcola la media aritmetica per ottenere un punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1 – 5).

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED – Gravità, Entità, Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 -0,05) o per eccesso (<0,05).

Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione da corrispondere
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola la percentuale di riduzione o la esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni dei gruppi di impegni afferenti ad una data tipologia di operazione o sottomisura o tipo di intervento, previa l'applicazione della regola di cumulo delle riduzioni prevista dall'art. 35 del Reg. UE 640/2014 e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o di esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di coltura e alla tipologia di operazione.

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad un determinato gruppo di colture e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

Gruppo Impegni	Impegni di misura	Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per gruppo di impegni
Impegno violato A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	7,66	10%
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66		
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1		
Impegno violato B	Impegno B	G=1, E=1, D=1	1	2,67	3%
	Impegno B2	G=1, E=1, D=3	1,67		
TOTALE SANZIONE					13%

Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.

Qualora sia accertata una ripetizione di una inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano tutti di valore massimo, l'inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di cui al comma 2 dell'art. 17 del DM n. 2588/2020. Al fine dell'applicazione delle esclusioni dell'art. 15 comma 2 del medesimo DM sono violazioni di livello massimo le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5, entità=5, durata=5).

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.1.1 "Sostegno alla forestazione / all'imboschimento" – IMPEGNI E GRUPPI DI IMPEGNI.

3.1 Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione.

Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione;				
cod.	Impegni o gruppi di impegni	tipo di sanzione in casi di inadempienza	Montante a cui applicare la sanzione	Impegno pertinente di condizionalità (viene riportato in breve l'impegno, il cui riferimento completo è nella normativa di applicazione della condizionalità vigente)
1A	Comunicazione di fallanze eccedenti quelle ammesse dal Piano di coltura e conservazione	Riduzione	Gruppo coltura	
1B	Risarcimento delle fallanze dell'impianto. La mancata effettuazione del risarcimento delle fallanze si concretizza se pe fallanze comunicati e/o riscontrati dai controlli di estensione superiore a quella ammessa. Il risarcimento della fallanza avviene nella prima stagione vegetativa successiva alla comunicazione e/o al controllo.	Riduzione/Esclusione	Tipologia di intervento	
1C	Divieto dell'attività di pascolamento se non nei casi espressamente autorizzati dal Responsabile di Sottomisura	Riduzione	Gruppo coltura	
1D	Pulizie (sfalci e/o lavorazioni tra e sulle interfile) della soprassuolo dell'impianto con frequenza come da Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).	Riduzione	Gruppo coltura	

3.1.1 – 1A Comunicazione di fallanze eccedenti quelle ammesse dal Piano di coltura e conservazione.

1A	Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione;		
Infrazione	Mancata comunicazione di fallanze eccedenti quelle ammesse dal Piano di coltura e conservazione		
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Mancata comunicazione. Differenza fra il numero minimo di piante ammesse (Piano di coltura) per unità di superficie e numero accertato < del 10% del numero minimo ammesso.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 20% del totale della superficie imboschita .	Prima infrazione nel periodo di impegno su un dato impianto.
Medio 3	Mancata comunicazione. Differenza \geq al 10% del numero minimo di piante ammesso (Piano di coltura) e < del 25%..	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) \geq al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta, non in annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.
Alto 5	Mancata comunicazione. Differenza \geq al 25% del numero minimo di piante ammesso (Piano di coltura).	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) \geq al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta in due annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.

3.1.2 – 1B Risarcimento fallanze dell'impianto boschivo.

1B	Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione;		
Infrazione	Mancato risarcimento delle fallanze dell'impianto. La mancata effettuazione del risarcimento delle fallanze si concretizza se pe fallanze comunicati e/o riscontrati dai controlli di estensione superiore a quella ammessa. Il risarcimento della fallanza avviene nella prima stagione vegetativa successiva alla comunicazione e/o al controllo.		
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza fra il numero minimo di piante ammesse (Piano di coltura) per unità di superficie e numero accertato < del 10% del numero minimo ammesso.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 20% del totale della superficie imboschita .	Prima infrazione nel periodo di impegno su un dato impianto.
Medio 3	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza \geq al 10% del numero minimo di piante ammesso (Piano di coltura) e < del 25%.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) \geq al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta, non in annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.
Alto 5	Mancata realizzazione di risarcimenti. Differenza \geq al 25% del numero minimo di piante ammesso (Piano di coltura).	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) \geq al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta in due annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.

L'infrazione ripetuta in due annualità consecutive, nel periodo d'impegno su uno stesso impianto comporta l'esclusione indipendentemente che il livello di gravità e di entità non siano di grado alto.

3.1.3 – 1C Rispetto del divieto dell'attività di pascolamento se non nei casi espressamente autorizzati dal Responsabile di Sottomisura.

1C	Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione;		
Infrazione	Mancato rispetto del divieto dell'attività di pascolamento se non nei casi espressamente autorizzati dal Responsabile di Sottomisura.		
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Pascolamento effettuato in periodi successivi al sesto anno dal collaudo dell'impianto.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 20% del totale della superficie imboschita .	Prima infrazione nel periodo di impegno su un dato impianto.
Medio 3	Pascolamento effettuato in periodi successivi al terzo anno e inferiore al sesto anno dal collaudo dell'impianto.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta, non in annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.
Alto 5	Pascolamento effettuato nei primi due anni dal collaudo dell'impianto.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta in due annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.

3.1.4 – 1D Pulizie (sfalci e/o lavorazioni tra e sulle interfile) del soprassuolo dell'impianto.

1D	Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione;		
Infrazione	Mancate pulizie (sfalci e/o lavorazioni tra e sulle interfile) del soprassuolo dell'impianto con frequenza come da Piano di coltura e conservazione (minimo un intervento per periodo vegetativo).		
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Mancata effettuazione di pulizie in periodi successivi al sesto anno dal collaudo dell'impianto.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 20% del totale della superficie imboschita .	Prima infrazione nel periodo di impegno su un dato impianto.
Medio 3	Mancata effettuazione di pulizie in periodi successivi al terzo anno e inferiore al sesto anno dal collaudo dell'impianto.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 20% e < al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta, non in annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.
Alto 5	Mancata effettuazione di pulizie nei primi due anni dal collaudo dell'impianto.	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 35% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta in due annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.

3.2 Vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso permanente

Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso permanente				
cod.	Impegni o gruppi di impegni	Tipo di sanzione in casi di inadempienza	Montante a cui applicare la sanzione	Impegno pertinente di condizionalità (viene riportato in breve l'impegno, il cui riferimento completo è nella normativa di applicazione della condizionalità vigente)
2A	Risarcimento fallanze con specie non autorizzate o non idonee.	Riduzione/Decadenza	Gruppo coltura	
2B	Obbligo, entro la prima stagione vegetativa dall'accertamento dell'infrazione alla sostituzione delle piante accertate come non idonee / non conformi/ non autorizzate.	Decadenza	Tipologia di intervento	
2C	Esecuzione di innesti e potature finalizzate alla produzione di frutto	Riduzione/Decadenza	Sottomisura	

3.2.1 – 2A Risarcimento fallanze con specie autorizzate o idonee

2A	Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso;		
Infrazione	Risarcimento fallanze con specie non autorizzate o non idonee.		
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Utilizzo per il risarcimento fallanze di piante non autorizzate e/o non idonee per un numero di piante < al 2% di quelle accertate	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 10% del totale della superficie imboschita .	Prima infrazione nel periodo di impegno su un dato impianto.
Medio 3	Utilizzo per il risarcimento fallanze di piante non autorizzate e/o non idonee per un numero di piante ≥ al 2% e < al 5% di quelle accertate	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 10% e < al 20% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta, non in annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.
Alto 5	Utilizzo per il risarcimento fallanze di piante non autorizzate e/o non idonee per un numero di piante ≥ al 5% di quelle accertate	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 20% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta in due annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.

Obbligo, entro la prima stagione vegetativa dall'accertamento dell'infrazione alla sostituzione delle piante accertate come non idonee / non conformi/ non autorizzate. Il mancato rispetto della prescrizione, comporta la decadenza con restituzione anche delle somme percepite per la realizzazione dell'impianto oltre a quelle eventualmente erogate per i premi annuali di manutenzione e mancato reddito.

3.2.2 – 2C Divieto di esecuzione di innesti e potature finalizzate alla produzione di frutto

2C	Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso;		
Infrazione	Esecuzione di innesti e potature finalizzate alla produzione di frutto		
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso 1	Utilizzo per il risarcimento fallanze di piante non autorizzate e/o non idonee per un numero di piante < al 2% di quelle accertate	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) < al 10% del totale della superficie imboschita .	Prima infrazione nel periodo di impegno su un dato impianto.
Medio 3	Utilizzo per il risarcimento fallanze di piante non autorizzate e/o non idonee per un numero di piante ≥ al 2% e < al 5% di quelle accertate	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 10% e < al 20% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta, non in annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.
Alto 5	Utilizzo per il risarcimento fallanze di piante non autorizzate e/o non idonee per un numero di piante ≥ al 5% di quelle accertate	Superficie interessata dalla infrazione (anche porzione di unità imboschita) ≥ al 20% del totale della superficie imboschita .	Infrazione ripetuta in due annualità consecutive, nel periodo di impegno su uno stesso impianto.

Obbligo, entro la prima stagione vegetativa dall'accertamento dell'infrazione alla sostituzione delle piante accertate come non idonee / non conformi/ non autorizzate. Il mancato rispetto della prescrizione, comporta la decadenza con restituzione anche delle somme percepite per la realizzazione dell'impianto oltre a quelle eventualmente erogate per i premi annuali di manutenzione e mancato reddito.

3.3 Altri impegni collegati alla sottomisura

Altri impegni collegati alla sottomisura				
cod.	Impegni o gruppi di impegni	Tipo di sanzione in casi di inadempienza	Montante a cui applicare la sanzione	Impegno pertineti di condizionalità (viene riportato in breve l'impegno, il cui riferimento completo è nella normativa di applicazione della condizionalità vigente)
4	Mantenere in esercizio per tutta la durata dell'impegno (12 anni dalla data di collaudo dell'impianto) il proprio indirizzo PEC e a darne immediata comunicazione in caso di variazione.	Riduzione	Tipologia di intervento	
5	Presentare la domanda di conferma impegno per tutte le annualità successive alla prima	Esclusione/Decadenza	Tipologia di intervento	

3.3.1 – 4 Mantenere in esercizio per tutta la durata dell'impegno il proprio indirizzo PEC

4	Mantenere in esercizio per tutta la durata dell'impegno (12 anni dalla data di collaudo dell'impianto) il proprio indirizzo PEC e a darne immediata comunicazione in caso di variazione.			
Infrazione	Mancata comunicazione della variazione dell'indirizzo PEC			
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Comunizione inviata tra 1 gg. \leq ritardo $<$ 10 gg.	
Medio 3	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Comunizione inviata tra 10 gg. \leq ritardo \leq 20 gg.	
Alto 5	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Comunizione inviata con un ritardo superiore a 20 giorni.	

3.3.2 – 5 Presentare la domanda annuale di conferma impegno

5	Presentare la domanda di conferma impegno per tutte le annualità successive alla prima			
Infrazione	Mancata presentazione della domanda di conferma impegno negli anni successivi al primo.			
Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Prima infrazione nel periodo di impegno.	
Medio 3	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Infrazione ripetuta, nel periodo di impegno, non in annualità consecutive. Non superiore a quattro infrazioni non consecutive.	
Alto 5	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Infrazione ripetuta in due annualità consecutive.	